

# PRINCIPI E PRASSI DELL'ARBITRATO SPORTIVO \*

di *Alberto M. Gambino* \*\*

**Sommario:** 1. Lo stato dell'arte relativo al funzionamento della Corte Arbitrale per lo Sport. – 2. La legge applicabile ai procedimenti arbitrali nello sport. – 2.1. La scelta del diritto applicabile in base alle regole arbitrali. – 2.2. *Lex sportiva*. – 2.3. Principi generali internazionali.

## 1. Lo stato dell'arte relativo al funzionamento della Corte Arbitrale per lo Sport<sup>1</sup>

La Corte Arbitrale per lo Sport (CAS) governa il panorama dell'arbitrato internazionale per lo sport. Dalla sua costituzione, avvenuta nel 1984, fino al 2016, il numero totale dei casi sottoposti alla Corte Arbitrale per lo Sport è pari a 5057; solo nel 2016, il numero dei casi ammonta a 599<sup>2</sup>.

Tutte le caratteristiche principali dell'arbitrato sportivo, quali, ad esempio, la celerità dei procedimenti, la possibilità di richiedere e ottenere misure provvisorie e cautelari, la sussistenza di arbitri e difensori muniti di competenze specifiche o, ancora, la coerenza e la cogenza dei provvedimenti, si riflettono, senza dubbio, nei procedimenti dinanzi alla CAS.

Riguardo la celerità del procedimento<sup>3</sup>, la CAS possiede una divisione *ad hoc*, la quale opera limitatamente alla durata degli specifici eventi sportivi internazionali<sup>4</sup>.

---

\* L'occasione è stata la partecipazione al Convegno «*Selected Issues of Sport Arbitration*», svoltosi il 22 settembre 2017, durante il quale, oltre al «focus» sui temi ripercorsi nella relazione che segue, è stato, altresì, presentato il nuovo volume della *Rivista di diritto sportivo*, n. 2/2016.

\*\* Professore ordinario di diritto privato presso l'Università Europea di Roma.

<sup>1</sup> Cfr. A. RIGOZZI, S. BESSON, W. MCAULIFFE, *International Sports Arbitration*, in *GAR*, 20 aprile 2017, <http://globalarbitrationreview.com/insight/the-middle-eastern-and-african-arbitration-review-2017/1139819/international-sports-arbitration>.

<sup>2</sup> Cfr. statistiche ufficiali CAS.

<sup>3</sup> La stessa giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel definire lo strumento arbitrale dell'ordinamento giuridico sportivo come «*più funzionale alle esigenze dell'ordinamento sportivo in ragione della maggiore stabilità del lodo irrituale (...) e del fatto che un sistema di risoluzione di controversie, improntato a libertà di forme, svincolato dalla stretta osservanza di norme processuali e suscettibile di definitività in tempi relativamente brevi, si presenta maggiormente adeguato all'attività agonistica cadenzata su eventi susseguirsi in ristretti spazi temporali*». Cass., Sez. Lav., 1° agosto 2003, n. 11751, in *Dir. e giust.*, Fasc. 34, 2003, p. 103.

<sup>4</sup> La divisione *ad hoc* fu creata nel 1996, con il compito di risolvere in via definitiva ed entro un ter-

Prima della CAS, possono essere richieste misure provvisorie e cautelari non appena venga avviato un procedimento arbitrale ordinario, ovvero a partire dalla notifica della decisione impugnata nei procedimenti di appello<sup>5</sup>. Riguardo agli arbitri, la CAS mantiene una lista chiusa di soggetti ammessi all'esercizio di tale funzione<sup>6</sup>, mentre con riguardo ai difensori, data la peculiarità dell'arbitrato sportivo e, in particolare, dei procedimenti dinanzi alla CAS, le parti che hanno familiarità con la CAS e con la sua singolare complessità tendono a munirsi di un legale che sanno essere già apparso regolarmente dinanzi alla CAS e che abbia familiarità con i procedimenti e la giurisprudenza dell'istituzione.

I provvedimenti della CAS sono poi volti a preservare la coerenza tra le varie decisioni: «*nella giurisprudenza della CAS non vige il principio del precedente vincolante, ovvero lo stare decisis. Ad ogni modo, un Collegio della CAS tenderà, ovviamente, se il caso lo permette, di giungere alla medesima conclusione di diritto sulla stregua di un precedente Collegio CAS*»<sup>7</sup>.

Quanto alla coerenza dei provvedimenti, è interessante citare la decisione del Tribunale Amministrativo Federale del 5 gennaio 2007, 4P.240/2006<sup>8</sup>. Si tratta del caso di una società di calcio Spagnola sanzionata dalla Commissione Disciplinare FIFA per non aver pagato € 373,226 ad una società di calcio Brasiliana. La Commissione Disci-

---

mine limite di 24 ore le controversie insorte nel corso dei Giochi Olimpici di Atlanta. Tale divisione *ad hoc* si compose di due membri co-presidenti e dodici arbitri, che si trovavano nella città olimpica durante i giochi. Le caratteristiche di tale procedura erano costituite da flessibilità, semplicità e gratuità. Ulteriori divisioni *ad hoc* sono state create in occasione dei Giochi del Commonwealth nel 1998, per la coppa Europea UEFA del 2000 e del 2004 e per i mondiali di calcio FIFA del 2006. Il successo di tali divisioni ad hoc ha contribuito, senza dubbio, a diffondere la conoscenza del CAS tra gli atleti, le organizzazioni sportive ed i mass media di tutto il mondo, sì da rappresentare un punto chiave nella storia del CAS. In tal senso, CANDELA, *Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS/CAS) di Losanna*, in M. COLUCCI, S. CIVALE (a cura di), *La Giustizia Sportiva Internazionale e comparata*, Sports Law and Policy Centre Srls, Salerno, 2015, vol. I, p. 20.

<sup>5</sup> In applicazione dell'art. R37 del Codice CAS, ciascuna parte, una volta introdotta la domanda di arbitrato, può avanzare istanza per la concessione di misure cautelari o conservative al Presidente della Divisione ovvero al Tribunale arbitrale, a seconda che quest'ultimo sia già stato costituito o meno. È condizione di ammissibilità che tutti i rimedi previsti dall'ordinamento della Federazione ovvero dell'organo che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione siano stati esauriti. Sebbene il codice CAS taccia a riguardo, sarebbe opportuno, alla luce dei criteri generali della procedura cautelare, che il richiedente dimostri tanto il c.d. *periculum in mora*, ossia il pregiudizio grave ed irreparabile, quanto il c.d. *fumus boni iuris*, vale a dire la presumibile esistenza del diritto cautelato.

<sup>6</sup> Sulla questione è intervenuta la Corte suprema svizzera (c.d. decisione Lazutina del 27 maggio 2003), precisando che, sebbene una simile prassi limiti l'esercizio della facoltà di scelta delle parti coinvolte nella procedura arbitrale, tuttavia, essa è in grado di assicurare che gli arbitri siano specialisti dell'area sportiva, così da emettere decisioni rapide e coerenti. Ciò nonostante, la questione è ancora attualmente sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare sotto il profilo della sua conformità al principio dell'equo processo ex art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Cfr. la decisione della Corte suprema svizzera del 27 maggio 2003, in ATF 129 III 445, *Larissa Lazutina e Olga Danilova contro CIO, FIS & CAS*, § 3.3.3.2, Annuario Comm. Arb'n XXIX (2004), pp. 206-219.

<sup>7</sup> Cfr. caso CAS 2004/A/628 IAAF v. USA Track & Field e Jerome Young, decisione del 28 giugno 2004, § 73.

<sup>8</sup> Reperibile in *Bull. ASA*, 2007, 381.

plinare FIFA ordinava alla società Spagnola di pagare 25,000 Franchi Svizzeri alla società Brasiliana nel termine di 30 giorni, con l'avvertimento che, in caso di mancato adempimento, avrebbe imposto ulteriori sanzioni, come la sottrazione di punti e la retrocessione ad un livello inferiore. La società Spagnola faceva appello alla CAS, richiedendo, *inter alia*, un periodo di tolleranza di un anno a causa di difficoltà economiche.

Quando la CAS ha confermato la decisione della Commissione Disciplinare FIFA, la società Spagnola ha instaurato la causa, ma prima ancora che il Tribunale Amministrativo Federale affermasse che il lodo arbitrale andava in contrasto con l'ordine pubblico e, dunque, che violava l'art. 190, comma 2, lett. e), *PIL Act*<sup>9</sup>. La società Spagnola contestava che, attraverso l'imposizione di una sanzione per non aver pagato l'importo alla società Brasiliana, la Commissione Disciplinare FIFA avesse violato le prerogative dello Stato di dare esecuzione alla decisione monetaria.

Il Tribunale Amministrativo Federale ha rigettato l'appello, in quanto le ammende comminate da un'associazione come la FIFA, in conformità con i loro statuti, non rientrano nel campo di azione delle misure esecutive delle parti private<sup>10</sup>.

## 2. La legge applicabile ai procedimenti arbitrali nello sport

### 2.1. La scelta del diritto applicabile in base alle regole arbitrali

La scelta della legge sostanziale applicabile al merito della controversia dipende, a sua volta, dalla procedura applicabile. Nel caso di procedimento ordinario, in applicazione dell'art. R45 del Codice CAS<sup>11</sup>, «Il Collegio dovrebbe decidere la controversia in applicazione delle norme della legge scelta dalle parti, ovvero, in assenza di simile scelta, nel rispetto della legge Svizzera. Le parti possono autorizzare il Collegio a decidere *ex aequo et bono*».

Per il procedimento di Appello, l'art. R58 del Codice CAS prevede che «Il Collegio dovrebbe decidere la controversia nel rispetto delle normative applicabili e, in subordine, delle norme della legge scelta dalle parti, ovvero, in assenza di simile scelta, nel rispetto della legge del paese nel quale si trova il domicilio della federazione, associazione ovvero dell'organismo dello sport che ha emanato la decisione contestata ov-

<sup>9</sup> Atto del Tribunale Federale sul Diritto Privato Internazionale 18 dicembre 1987.

<sup>10</sup> Cfr. BAKER, MCKENZIE, *Annuario sull'Arbitrato Internazionale*, 2007, p. 158.

<sup>11</sup> «Anacronisticamente, in mancanza di *electio juris*, i collegi della Camera ordinaria applicheranno il diritto svizzero anche nelle controversie che non presentano nessun legame con la Svizzera. Occorre dunque riformare al più presto l'art. R45 e ridare agli arbitri del TAS almeno la stessa libertà di cui disporrebbero secondo il regime generale dell'art. 187 LDIP». Cfr. RIGOZZI, *Arbitrati e Tribunale internazionale sportivo*, in RUBINO-SAMMARTANO (diretto da), *Arbitrato, ADR conciliazione*, Bologna, 2009, p. 1153. Invero, l'art. 187 LDIP attribuisce agli arbitri, in mancanza dell'esercizio della facoltà di scelta ad opera delle parti, il potere di decidere la controversia in applicazione del diritto cui la fattispecie risulta essere maggiormente connessa. A tal proposito, GFA c. UEFA, TAS 2002/0/410, 7 ottobre 2003, in *Raccolta TAS III*, p. 68, 75 osserva che «*in addition, to the extent that it deems it appropriate, the Panel may apply general principles of law, which are applicable as a type of lex mercatoria for sports regardless of their explicit presence in the applicable [regulations]*».

vero in applicazione delle norme di legge che il Collegio ritiene appropriate. In quest'ultimo caso, il Collegio dovrebbe fornire la motivazione di tale decisione».

Il procedimento per i Giochi Olimpici è invece regolato dall'Art. 17 OG delle Norme Arbitrali, il quale prevede che «Il Collegio decide la controversia ai sensi della Carta Olimpica, delle normative applicabili, dei principi di legge generali e delle norme di legge, l'applicazione delle quali ritiene appropriata».

Oltre alle regole arbitrali, il diritto processuale applicabile è sempre la legge Svizzera, dato che tutti gli arbitrati dinanzi alla CAS hanno sede a Losanna; in caso di arbitrato interno, quindi, la legge processuale applicabile sarà quella Svizzera, mentre, in caso di arbitrato internazionale, ovvero quando almeno una delle parti non è domiciliata in Svizzera, la legge processuale applicabile è il Cap. XII della *Loi fédérale sur le droit international privé*<sup>12</sup>.

## 2.2. Lex sportiva

La CAS è stata definita come una «corte suprema internazionale» per controversie sportive. Si ritiene che essa abbia fornito maggiore coerenza tra le decisioni legali nel mondo dello sport e che abbia creato una nutrita giurisprudenza (*lex sportiva*) sulla quale gli utenti dell'arbitrato sportivo possono contare. Questa giurisprudenza si ritiene sia una legge sportiva internazionale. Si afferma che una distinta giurisprudenza stia sviluppando un unico complesso di principi giuridici universali, utilizzati dalla Corte Arbitrale per lo Sport nei suoi giudizi<sup>13</sup>.

## 2.3. Principi generali internazionali

Ci si chiede, poi, se i principi generali della legge internazionale siano applicabili all'arbitrato sportivo; e se sì, come sono attuati?

Ad esempio, con riferimento al principio di legalità e di responsabilità oggettiva, in

---

<sup>12</sup> L'art. 176, comma 1, *Loi fédérale sur le droit international privé*, del 18 dicembre 1987 stabilisce che «*Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse*», così sancendo l'applicabilità delle disposizioni del capitolo XII, dedicato all'arbitrato internazionale, con riferimento ad ogni arbitrato la cui sede si trovi in Svizzera. Invero, tale legge soccorre nel caso in cui un particolare aspetto non possa essere sussunto in alcuna disposizione del codice CAS, sebbene quest'ultima rappresenti la normativa privilegiata per le diverse procedure innanzi alla medesima Corte.

<sup>13</sup> «La definizione suona restrittiva laddove si osservi che le fonti della *lex sportiva* sono certamente molteplici, eppure ha il pregio di evidenziare la centralità del ruolo giocato dalle sentenze del TAS, specie per quanto attiene allo sviluppo dinamico e all'interpretazione di tale gruppo di norme (...). La sua capacità di estrinsecare dei principi generali applicabili alle controversie concernenti l'insieme delle discipline sportive ed assoggettare, attraverso il controllo di legalità, le decisioni di tutte le federazioni internazionali e nazionali a tali principi ha consentito al TAS di divenire l'artefice determinante di quel processo di consolidamento dell'ordinamento giuridico sportivo internazionale, da non intendersi più come mera sommatoria dei diversi ordinamenti sportivi federali». In tal senso, MERONE, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport*, Torino, 2009, pp. 180-182.

applicazione di alcune delle norme antidoping, le organizzazioni sportive precedenti devono ancora dimostrare la colpevolezza o l'intenzione da parte dell'atleta, mentre, in altri casi la colpevolezza è stata considerata provata dall'aver ritrovato la sostanza vietata nel campione antidoping, i.e. la norma sulla responsabilità oggettiva.

Questa regola, che è stata anche sancita nel recente Codice Mondiale Anti-Doping, è controversa<sup>14</sup>. A tal proposito, l'Agenzia Mondiale Anti-Doping ha affermato che: «Come costantemente confermato dalla CAS, la regola sulla responsabilità oggettiva per il ritrovamento di una sostanza vietata all'interno del campione di un atleta, con la possibilità che le sanzioni vengano modificate sulla base di specifici criteri, dimostra un ragionevole bilanciamento fra un'efficace applicazione delle norme anti-doping, a beneficio di tutti gli atleti puliti, e la lealtà nella eccezionale circostanza nella quale una sostanza vietata è entrata nell'organismo dell'atleta senza colpa o negligenza da parte sua»<sup>15</sup>.

Ancora, in tema di legittimo affidamento, se la pena per una violazione in materia di doping non è sempre applicata e le circostanze attenuanti sono validamente invocate, gli atleti potrebbero sviluppare una legittima aspettativa che, in futuro, le sanzioni verranno applicate nella stessa maniera e che la politica non cambierà da un giorno all'altro. Se l'autorità disciplinare vuole modificare la propria politica, deve pubblicamente annunciarne il cambiamento per il futuro, così che gli atleti non saranno svantaggiati.

Una dottrina rilevante a riguardo è quella dell'*estoppel*, come intesa negli ordinamenti di *common law*. Questa dottrina impedisce ad una persona di affermare una cosa e poi successivamente negarla; di conseguenza, essa consente a chiunque abbia subito un pregiudizio da un'affermazione iniziale di chiedere un ristoro<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Laddove un'azione (o un'omissione) manchi di un'evidente colpevolezza, negligenza o intenzionalità, in alcuni casi le norme ammettono comunque una forma di responsabilità, nonostante la mancanza di un rapporto diretto tra condotta e danno, usualmente quando un soggetto ricopra una posizione «di garanzia» all'interno di un determinato contesto: si parla generalmente di «responsabilità oggettiva» o «*strict liability*». Il Codice Mondiale Antidoping WADA applica il principio della responsabilità oggettiva dei team: «11.2 *Consequences for Team Sports* If more than two members of a team in a Team Sport are found to have committed an antidoping rule violation during an Event Period, the ruling body of the Event shall impose an appropriate sanction on the team (e.g., loss of points, Disqualification from a Competition or Event, or other sanction) in addition to any Consequences imposed upon the individual Athletes committing the anti-doping rule violation». Appare evidente che il concetto di responsabilità oggettiva è presente ed accettato nell'ordinamento sportivo. Vi è, tuttavia, una questione che viene portata alla luce ogni qual volta se ne chieda l'applicazione, ossia se la sanzione da comminare sia effettivamente legata ai principi di legalità e di proporzionalità. Sul punto, VIGNA, *Attenuanti e responsabilità oggettiva delle società nei casi di match-fixing: stiamo sbagliando strada? Analisi dei casi Novara e Pro Patria*, in questa Rivista, p. 45 ss.

<sup>15</sup> Cfr. WADA Q&A sulla Responsabilità Oggettiva nell'Anti-Doping, in <https://www.wada-ama.org/en/questions-answers/strict-liability-in-anti-doping#item-720>.

<sup>16</sup> La costante interrelazione tra i giuristi dei diversi sistemi di *common* e *civil law* e la condivisione di principi e regole generali fra il XII ed il XIX secolo consente di analizzare l'origine comune del principio del legittimo affidamento. Tale principio, in particolar modo in Inghilterra, ha portato alla fine del XIX secolo alla formulazione della regola dell'*estoppel*. Questo termine deriva dal francese *estoupe*, da cui

Un esempio di *estoppel* si è verificato nel caso del Comitato Olimpico della Nuova Zelanda contro il Comitato Organizzatore *Salt Lake*, la Federazione Internazionale di Sci e il Comitato Olimpico Internazionale, riguardante l'ingresso di due sciatori nelle gare presso le Olimpiadi Invernali del 2002. In particolare, era stata sollevata la questione se gli sciatori classificatisi fra i primi 500 in una delle discipline dello sci di fondo potessero gareggiare in una qualsiasi delle restanti tre discipline.

Il Comitato Olimpico della Nuova Zelanda ha dato ingresso ai propri sciatori in due competizioni quando essi si sono classificati fra i primi 500 soltanto in una disciplina e questo è stato inizialmente accettato dal Comitato Organizzatore *Salt Lake*. Quest'ultimo, tuttavia, cercò di impedire il loro ingresso nei Giochi, contestando che una classificazione fra i primi 500 sarebbe stata necessaria in ciascuna disciplina nella quale avevano effettuato l'ingresso. La giuria stabilì che la *Salt Lake Organising Committee* non avrebbe potuto modificare la sua interpretazione<sup>17</sup>.

Con riferimento al criterio di proporzionalità, è stato invece affermato che «la sanzione deve conformarsi anche al principio di proporzionalità, nel senso che deve essere un ragionevole bilanciamento fra il tipo di cattiva condotta e la sanzione»<sup>18</sup>. Nel diritto amministrativo il principio di proporzionalità prevede che: (i) la sanzione individuale debba essere in grado di raggiungere l'obiettivo stabilito; (ii) è necessario che la sanzione individuale raggiunga l'obiettivo previsto; (iii) le limitazioni che la persona interessata subirà quale conseguenza della sanzione sono giustificate dal complessivo interesse a raggiungere l'obiettivo stabilito.

Una lunga serie di decisioni della CAS ha sviluppato il principio di proporzionalità nelle controversie sportive. Questo principio prevede che la rigidità di una sanzione debba essere proporzionata all'offesa commessa. Per essere proporzionata, la sanzione non deve eccedere ciò che è ragionevolmente richiesto nella ricerca di un obiettivo giustificabile»<sup>19</sup>.

---

l'inglese *stopped* e si parla di «estoppel» o «conclusion» perché un comportamento del soggetto o la sua accettazione gli impedisce di allegare in giudizio la verità. In base a tale regola, se un soggetto, con le sue parole o il suo comportamento, induce un altro a confidare su una situazione di apparenza, non potrà successivamente provare in giudizio l'esistenza di un diritto in contrasto con un atto od uno stato di fatto posto in essere in precedenza, che ha ingenerato un altrui affidamento. Il soggetto nei cui confronti è stato indotto tale legittimo affidamento avrà la possibilità di «stoppare» l'azione promossa nei suoi confronti, anche se questa si fonda su un diritto dell'attore riconosciuto dall'ordinamento. Cfr. M. BACCI, *L'evoluzione del principio del legittimo affidamento nel diritto dell'Unione Europea e degli Stati membri*, § 3, in <http://www.masterdirittoprivatoeuropeo.it/wp-content/uploads/2015/06/MASSIMO-BACCI.pdf>.

<sup>17</sup> Cfr. *Lex Sportiva: What is Sports Law?*, Robert C.R. Siekmann, Janwillem Soek, Springer, 2012, p. 143.

<sup>18</sup> «Si ripropone, con grande evidenza, la diversità tra le nozioni di illecito penale e di illecito sportivo. (...) L'illecito sportivo sovente si allontana dal principio di tipicità: ne è prova l'insieme delle norme del codice di giustizia sportiva e dei regolamenti delle varie federazioni, che solo in parte è composto di norme precettive e di chiare disposizioni sanzionatorie, lasciando al giudice federale il compito di integrare quelle indicazioni provvisoriale generiche con la scelta e determinazione di una sanzione». In tal senso, CANTAMESSA, RICCIO, SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, p. 457.

<sup>19</sup> Cfr. *CAS 2005/C/976 & 986 FIFA & WADA*.

Fin dal 2001, poi, l'organo giurisdizionale supremo Svizzero ha individuato degli ulteriori principi, come quello dello *iura novit arbiter*: il principio *Jura novit curia*<sup>20</sup> è stato determinato quale regola anche nella materia arbitrale; pertanto, gli arbitri possono ricorrere *ex officio* ad una motivazione in diritto non richiesta dalle parti, purché tale iniziativa da parte del tribunale arbitrale sia stata preceduta dalle parti. Se, al contrario, le parti non avessero previsto una simile motivazione giuridica, nonché la relativa rilevanza (*pertinence*) per la loro controversia, il lodo arbitrale potrebbe essere annullato per violazione del diritto delle parti di essere ascoltate.

Sulla scorta di tale principio, la stessa Corte annullò nel 2009 un lodo arbitrale della CAS (Corte Arbitrale per lo Sport) relativo ad una controversia avente ad oggetto un contratto di agenzia fra un giocatore di calcio e il suo agente. L'accordo era disciplinato dalle norme FIFA e dal diritto Svizzero, sicché il tribunale arbitrale si basò su una norma della legge Svizzera che vieta l'introduzione di clausole di esclusiva nei contratti di lavoro; disposizione che nessuna delle parti aveva invocato. Al contrario, la stessa Corte nel 2010 confermò un lodo arbitrale che dichiarava la nullità di un accordo, in applicazione di una disposizione del diritto Svizzero relativa ad una dichiarazione di volontà simulata, non invocata dalle parti.

Infine, un altro principio richiamato è lo *stare decisis*: in una delle sue pronunce, la CAS ha affermato che «nella giurisprudenza della CAS non vige il principio del precedente vincolante, ovvero lo *stare decisis*. Tuttavia, un Collegio della CAS tenterà ovviamente, se il caso lo permette, di giungere alla medesima conclusione di diritto, sulla stregua di un precedente Collegio CAS»<sup>21</sup>.

## Abstract

*This work deals with the main topic related to the sports arbitration, specifically focusing on the case in which it takes place before the Court for Sports Arbitration. To this purpose, the main features and functions of CAS were examined, every individual*

---

<sup>20</sup> Il principio *Jura novit curia* ha destato grande attenzione negli ultimi anni in relazione all'arbitrato commerciale internazionale, in particolare con riferimento al suo contenuto, ai limiti, alle giustificazioni ed all'interazione con altri principi procedurali, nonché la misura in cui sono stati adottati in diverse giurisdizioni, stati discussi da diversi autori nel contesto della sua possibile applicabilità in arbitrato. Sono state considerate le conseguenze specifiche di tale applicazione, come la sua relazione con i diritti procedurali fondamentali ed i limiti del suo uso razionale in arbitrato. Pertanto, tale principio, con la sua consolidata e ricca storia in vari sistemi nazionali, ricollegato anche dalla recente giurisprudenza arbitrale, richiede un'analisi più approfondita, volta a catturare i suoi tratti caratteristici e le sfide in relazione alla sua applicazione nel contesto del processo decisionale arbitrale. Cfr. <https://academic.oup.com/ulr/article/20/1/56/1617672/Iura-Novit-Arbiter-revisited-towards-a-harmonized>.

<sup>21</sup> In tal senso, CAS 97/176 UCI v. Jogert & NCF, award of 15 January 1998, § 4: «*in arbitration there is no stare decisis. Nevertheless, the Panel feels that CAS rulings form a valuable body of case law and can contribute to strengthen legal predictability in international sports law. Therefore, although not binding, previous CAS decisions can, and should, be taken into attentive consideration by subsequent CAS panels, in order to help developing legitimate expectations among sports bodies and athletes.*».

*proceeding and, for each of them, the procedural and substantive rules. All this, considering the legislative and jurisprudential developments the CAS operate within and in the light of the applicable lex sportiva.*

**Keywords:** Court for Sport Arbitration; Lex sportiva; Estoppel; Strict liability rule; Stare decisis; Provisional measures.